

Cacca di animali verso la casa dei vicini è reato?

28 Febbraio 2021



Lavare per terra e spingere gli escrementi di animali verso la porta di casa altrui può costituire oggetto di denuncia?

A nessuno piace aprire la porta di casa e trovare gli escrementi di animali. Ancor meno se questi sono stati trascinati lì da una secchiata d'acqua buttata dalla vicina di casa che abita pochi metri prima, in una strada in pendenza. Cosa fare in questi casi? Si può denunciare l'autore del gesto, al di là che l'abbia fatto con il preciso intento di dar fastidio o che sia invece il semplice gesto di una persona poco rispettosa? Spingere la cacca di animali verso la casa dei vicini è reato? A dirimere la controversia è stato il tribunale di Trapani, ma le parti sono arrivate sino in Cassazione per stabilire chi effettivamente avesse ragione e torto. Ecco allora, interpellata sul punto, cosa ha detto la Suprema Corte [1].

Al centro della vicenda una signora siciliana che, con una secchiata d'acqua, aveva allontanato gli escrementi di piccioni presenti sulla strada, a pochi passi dalla porta di casa sua, e con una scopa li aveva indirizzati, sfruttando anche il deflusso dell'acqua in discesa, verso l'abitazione della odiata vicina. Quest'ultima non se l'è fatto ripetere due volte ed è andata a denunciare l'autrice del gesto. Di qui il processo penale e il capo d'imputazione per il reato di getto pericoloso di cose.

Ma è davvero così? Spingere la cacca di animali verso la casa altrui è reato? A detta dei giudici supremi non ci sono dubbi sulla colpevolezza: e questo perché il reato di «getto pericoloso di cose» si riferisce non solo ad oggetti che possono far male, ma che possono anche sporcare.

Chiaramente, «il gettito pericoloso non è costituito in questo caso dall'acqua, bensì dagli escrementi dei volatili, trascinati dalla forza motrice dell'acqua e da una scopa davanti al portone dell'abitazione della vicina».

Secondo i giudici della Cassazione, «la condotta in esame, sebbene abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di ingresso della vicina, era

destinata a recare danno, sotto forma quanto meno di molestia, per le persone che in quella abitazione risiedono stabilmente».

Di qui la condanna per via di un'azione che, per quanto possa apparire di poco conto rispetto a tanti altri reati, è sicuramente e concretamente idonea a «recare disagio», spiegano i giudici.

Non c'è dubbio: «il lancio degli escrementi davanti alla porta di ingresso di un'abitazione deve ritenersi volto a recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi davanti a quell'abitazione debba transitare, stante la sensazione di repulsione che la loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue», concludono dalla Cassazione. E questo indipendentemente dal fatto che la presenza della cacca di animale possa poi realizzare un danno concreto: basta il semplice disgusto.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza in passato [2], il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive. Tanto per fare qualche altro esempio, anche il fatto di gettare secchi d'acqua e mozziconi di sigaretta sul balcone dell'appartamento sottostante rientra nel reato in commento [3]; e lo stesso dicasi nell'ipotesi di sversamento di liquami in strada pubblica [4], o di acque maleodoranti e inquinanti [5], a prescindere dalla sussistenza di un danno concreto. E difatti - insegna sempre la giurisprudenza [6] - ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cosa non è richiesta la pericolosità del gesto lesivo.

note

[1] Cass. sent. n. 7397/21 del 25.02.2021.

[2] Cass. sent. 23582/2020.

[3] Cass. sent. n. 9474/2017.

[4] Cass. sent. n. 56065/2017.

[5] Cass. sent. n. 5763/2017.

[6] Trib. La Spesa, uff. indagini preliminari, 05.04.2017.

Autore immagine: depositphotos.com

(da www.laleggepertutti.it)